



COMUNE DI GIARDINELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 27.07.2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUES DI CUI ALL'ART. 1, C. DA 82 A 101, DELLA L. N. 199/2025 ED ART. 10-QUINQUES DEL D. L. N. 38/2026 CONVERTITO IN L. N. 88/2026.

L'anno **duemilaventisei** e questo giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:15 e seguenti nella sala delle adunanze del Centro Polifunzionale, a seguito di invito diramato in data prot. n. , si è riunito il Consiglio comunale in sessione urgente e in seduta pubblica .

Presiede l'adunanza Fabiola Vaccaro, nella qualità di **PRESIDENTE**.

Sono presenti:

Consigliere	Presente/Assente
1. Gaspare Caruso	Presente
2. Vaccaro Fabiola	Presente
3. Cucchiara Mariella	Presente
4. Gaglio Maria Giulia	Presente
5. La Mantia Salvatore	Presente
6. Di Benedetto Marco	Presente
7. Barone Salvatore	Presente
8. Brusca Gabriele Nunzio	Presente
9. Donato Francesco	Presente
1. Gaio Lino (entra in aula alle ore 19:22)	Presente
TOTALE PRESENTI	10

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Avv. Danika La Loggia**

Il Presidente constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta .

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vaccaro Fabiola

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Caruso Gaspare

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Danika La Loggia

Consiglio Comunale 27.07.2026 ore 19:15

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione prot. n. 10029 del 23.07.2026 che ha fissato in sessione urgente la seduta del Consiglio Comunale per il giorno 27.07.2026 alle ore 19:15.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Danika La Loggia.

Sono presenti i Consiglieri Vaccaro Fabiola, Caruso Gaspare, Cucchiara Mariella, Gaglio Maria Giulia, La Mantia Salvatore, Di Benedetto Marco, Barone Salvatore, Brusca Gabriele Nunzio, Donato Francesco.

Il Consigliere Gaio Lino è assente sino alle 19:21.

In continuazione di seduta, si passa all'esame del quarto punto dell'Ordine del giorno (Adesione alla rottamazione quinquies di cui all'art. 1 c. da 82 a 101 della L. n. 199/2025 ed art. 10 quinquies del D.D.L. n. 38/2026 convertito in L. n. 88/2026).

Il Presidente dà atto della sussistenza di tutti i pareri favorevoli, tecnico, contabile e del Revisore.

Passa la parola all'Assessore Romano.

Evidenzia che si tratta di un provvedimento che importantissimo e fondamentale.

Ricorda che, come già precisato a febbraio o marzo scorso, se il legislatore si fosse mosso in questa direzione, cioè consentendo l'adesione agevolata anche per quei tributi locali già affidati all'ente della riscossione, certamente l'Amministrazione avrebbe agito di conseguenza.

Precisa: *“Oggi finalmente aggiungiamo questo obiettivo che è un aiuto a chi è rimasto indietro negli anni, a chi ha avuto difficoltà.*

Questo è il primo passaggio, c'è un secondo passaggio che è fuori da questo Consiglio Comunale che è quello di sensibilizzare la gente ora che hanno questa grandissima opportunità di pagare senza interessi e sanzioni.

Questa amministrazione va molto orgogliosa perché in giro avete visto spot in un certo indirizzo, ma alla fine in maniera concreta quei comuni che stanno aderendo alla rottamazione sono pochissimi, saranno 10-12 circa. E con le varie sfaccettature.

Un'ultima considerazione, che è anche un anticipo del prossimo Consiglio Comunale. Ringrazio chiaramente l'Ufficio Tributi con cui abbiamo collaborato tantissimo per la rottamazione quinquies e l'Ufficio Tecnico che ha collaborato per il prossimo PEF TARI, che sarà approvato nei prossimi giorni.

Per la prima volta, negli ultimi dieci anni, questo PEF TARI si tramuterà in una riduzione delle bollette sia domestiche che non domestiche del 10%”.

Entra alle 19:22 il Consigliere Lino Gaio.

L'Assessore continua e ribadisce che *“dalle stime di ufficio ci sarà una riduzione delle bollette di 10%, quindi è un motivo di orgoglio”.*

Il Consigliere Brusca chiede la parola.

Saluta tutti gli astanti e chiede di sapere quando i cittadini potranno cominciare ad accedere al beneficio.

L'Assessore Romano risponde che l'Ufficio Ragioneria dovrà inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio. Successivamente, sarà pubblicato l'avviso all'interno del nostro sito internet e quindi da lì in poi inizierà tutto l'iter. Occorre fare una grande sensibilizzazione.

Il Consigliere Brusca sottolinea che tutto il Consiglio Comunale deve darne massima pubblicità.

L'Assessore Romano conferma.

Il Presidente interviene e precisa che per il Comune il termine è quello del 31 luglio. Tecnicamente le istanze verranno aperte tra settembre e ottobre, le date precise ancora non si fanno.

Si invia direttamente la richiesta all'Ader, l'Agenzia delle entrate e della riscossione.

Poi quest'ultima andrà ad analizzare le varie istanze e manderà tutto il prospetto, quindi si pensa che la prima rata partirà a gennaio.

Il Consigliere Brusca sottolinea: *“Intanto voglio dire che sia minoranza che maggioranza hanno voluto questa proposta, condivisa in questa assise. Tutti i Consiglieri hanno voluto questa*

agevolazione per i nostri cittadini e per le nostre famiglie perché noi ci viviamo e questa, come ha detto l'Assessore, è una cosa importante.

Democraticamente è una cosa positiva per il bene del nostro Paese.

L'agevolazione per i cittadini che ogni giorno hanno difficoltà per affrontare tutto il mese, comprese le spese e cercare di ridurre le spese, è importante, specialmente per le persone pensionate, perché – ricordiamoci - che i nostri genitori hanno ereditato le case e oggi si ritrova qualcuno ad essere vedovo con la pensione ridotta, si ritrova un immobile chiuso con debiti da pagare e quindi si trovano in grande difficoltà. Questo è un bel messaggio che stiamo mandando a noi stessi ma soprattutto a tutti i cittadini.

Un grazie va a tutto il Consiglio comunale”.

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi e, ricevendo risposta negativa, pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta, corredata di parere favorevole di regolarità tecnica, contabile e del parere del revisore dei conti;

Visti i vigenti Statuto e regolamento dei lavori consiliari;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano all'unanimità dei Consiglieri, su proclamazione del Presidente

DELIBERA

di approvare la proposta.

Il Presidente propone di votare per l'immediata esecutività della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i vigenti Statuto e regolamento dei lavori consiliari;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano all'unanimità dei Consiglieri, su proclamazione del Presidente

DELIBERA

di approvare l'immediata esecutività della proposta.

Si procede alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno.



COMUNE DI GIARDINELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di Consiglio Comunale n. 89 del 01.07.2026

Oggetto: ODA 82 A 101, DELLA L. N. 199/2025 ED ART. 10-QUINQUES DEL D. L. N. 38/2026 CONVERTITO IN L. N. 88/2026. OC N

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l. r. n. 7/2019, su richiesta dell'Assessore al Bilancio giusta nota prot. n. 7271 del 04.06.2026, propone l'approvazione della seguente proposta deliberativa avente ad oggetto: "Adesione alla rottamazione quinquies di cui all'art. 1, c. da 82 a 101, della L. n. 199/2025 ed art. 10-quinques del d. l. n. 38/2026 convertito in L. n. 88/2026".

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- il predetto articolo 10-*quinquies*, del d. l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- l'art. 1-sexies, c. 3, del d. l. n. 63/2026, convertito in L. n. 113/2026, ha modificato i termini di scadenza già previsti dal d. l. n. 38/2026 sopra richiamato;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (per questo Comune l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n.

- 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
 - a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
 - il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
 - entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinqüies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
 - l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.
-

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinqüies*, d.l. n. 38 del 2026 nel testo così come modificato dal d. l. n. 63/2026 convertito in L. n. 63/2026, prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinqüies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinqüies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere

trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti sono i seguenti:

- ♦ IMU/ICI: € 256.189,99 di cui € 85.575,44 per imposta, € 125.148,14 per sanzioni, € 42.270,77 per interessi ed € 3.195,64 per spese;
- ♦ TARI/TARSU: € 1.522.072,57 di cui € 1.468.986,44 per imposta, € 51.778,96 per sanzioni, € 1.114,67 per interessi ed € 195,20 per spese;
- ♦ ACQUEDOTTO: € 319.969,71 di solo canone;
- ♦ CDS: € 226.160,74 di cui € 189.040,79 per sanzione irrogata, € 31.486,84 per maggiorazione L. n. 689/1981, € 5.633,11 per recupero spese;

PRESO atto che nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 01.01.2000/31.12.2023, per come segue:

- ♦ € 547.188,95 quali residui tari comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi (di cui € 51.778,96 per sanzioni, € 1.114,67 per interessi ed € 195,20 per spese);
- ♦ € 35.402,44 quali residui cds (solo sanzioni irrogate);
- ♦ € zero per residui imu;
- ♦ € 24.884,38 per i residui proventi acquedotto comunale, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal conto di bilancio ovvero riguardanti annualità di residui successive al 31.12.2023;

RITENUTO che l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50% del valore dei carichi interessati;

RITENUTO, pertanto, che i residui attivi relativi alle sole sanzioni, interessi e maggiorazioni per i quali necessita effettuare una valutazione circa la sussistenza dei presupposti contabili per l'adesione o meno alla definizione agevolata, sono rappresentati dall'importo di € 52.893,63;

CONSIDERATO che per i residui attivi di cui al punto precedente, relativi ai carichi (sanzioni ed interessi) affidati ad Ader, risultano accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 48.291,88;

PRESO comunque atto del principio contabile n. 3.5 dell'all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 e ss. mod. ed integr., il quale prevede che la rateizzazione di crediti risultante da atti formali avente ad oggetto residui attivi determina la cancellazione dei residui attivi dalle scritture della contabilità finanziaria, con contestuale registrazione del credito agli esercizi di esigibilità, con inevitabile e contestuale riduzione del risultato di amm.ne;

CONSIDERATO che i residui attivi per i quali necessita effettuare tale valutazione, sono rappresentati dall'importo di € 554.582,14, per i quali si stima, per così come sopra detto, una percentuale di adesione del 50%;

PRESO atto che rispetto ai residui indicati al punto precedente, vi è accantonamento a fcd di € 473.297,26;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce dei dati e delle considerazioni sopra espresse, che l'adesione del Comune alla rottamazione ha effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per l'attuazione del principio contabile n. 3.5 dell'all. 4/2, considerando l'alta percentuale di accantonamento a fede, l'impatto sarebbe comunque limitato e compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari complessivi;

RITENUTO pertanto di poter deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in L. n. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO Statuto Comunale;

PROPONE DI D E L I B E R A R E

-
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in L. n. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed art. 10-*quinqes* del d. l. n. 38/2026 convertito in L. n. 88/2026;
 2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 luglio 2026;
 3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 luglio 2026;
 4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
 5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.
-

Il Proponente
L'Assessore al Bilancio
Romano Giuseppe

Il Responsabile del Procedimento
dott. Gianluca Coraci